



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GABINETTO DI PRESIDENZA - COMUNICAZIONE

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 142 del 21/08/2024

Oggetto: VERTENZA R.G. N. 1065/2024 RADICATA INNANZI AL TRIBUNALE DI PARMA. - INTEGRAZIONE INCARICO LEGALE.

IL VICE PRESIDENTE

Premesso;

che con Determina Dirigenziale n. 1782 del 28/12/2022, a causa del susseguirsi di diversi inadempimenti, la Provincia di Parma dava luogo alla risoluzione del Contratto stipulato in data 10/05/2017 con il Soggetto codice fornitore 114135, repertoriato al n. 14981 in pari data;

che il precitato provvedimento di risoluzione contrattuale veniva trasmesso al Soggetto codice fornitore 114135, con nota P.E.C. prot. 653 dell'11/01/2023;

che a mezzo atto notificato in data 14/02/2023, assunto a protocollo dell'Ente al n. 4049 del 15/02 successivo, il citato Soggetto promuoveva innanzi al Tribunale di Parma un Ricorso ex-art. 700 C.p.C., notificando unitamente, nel contempo, anche il Decreto dell'08/02/2023 con cui il Tribunale medesimo fissava l'udienza per la trattazione, da svolgersi mediante il deposito di note scritte;

che con il menzionato ricorso, controparte così concludeva rivolgendosi al Tribunale di Parma:

“ai sensi degli artt. 700 e 699 bis e seguenti c.p.c., rigettata ogni diversa istanza avversa, voglia:

1) in via principale - con decreto inaudita altera parte – sospendere e/o annullare l'atto di risoluzione impugnato e di ciò ordinare la comunicazione ad ANAC;

2) in subordine, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio per provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori che ritenesse necessari per provvedere a quanto richiesto al punto 1, oltre alla richiesta di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., come indicato a pag 15 del ricorso.

Condannare, in ogni caso, la parte resistente, al pagamento delle spese legali del presente procedimento, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario 15%, come per legge.”

che la Provincia di Parma si costituiva tempestivamente innanzi al Tribunale di Parma, incaricando con Decreti Presidenziali nn. 37/2023 e 168/2023 (d'integrazione poteri), l'Avv. Enrico Prost, legale ormai da tempo puntualmente a conoscenza di ogni passaggio della vicenda contenziosa in essere con il Soggetto codice fornitore 114135, nonché dei suoi precedenti trascorsi;

che l'incarico come sopra conferito, contemplava altresì i poteri riguardanti la tutela dell'Amministrazione anche nel possibile successivo giudizio di merito, per l'eventualità in cui quest'ultimo venisse in seguito radicato; in tal senso infatti, veniva conferito al predetto procuratore ogni potere inerente il mandato e “concernente il compimento di tutti gli atti che risultassero all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza nonché, senz'altro, quello comunque di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel procedimento cautelare d'urgenza come sopra promosso ed in quello successivo di merito correlato al primo”;

che con provvedimento n. 742 del 03/04/2023, il Tribunale di Parma rigettava il citato Ricorso ex art. 700 C.p.C., ponendo altresì a carico del ricorrente le spese processuali;

che con atto prodotto in Cancelleria il successivo 18/04/2023, il ricorrente avanzava reclamo al Tribunale di Parma in formazione collegiale, avverso il suddetto provvedimento giudiziale n. 742 del 03/04/2023, chiedendo di:

“annullare il provvedimento reclamato n. 742/2023, emesso e notificato in data 3 aprile 2023, e conseguentemente accogliere le istanze inoltrate con ricorso ex art. 700 c.p.c.:

- 1) in via principale - con decreto inaudita altera parte – sospendere e/o annullare l'atto di risoluzione impugnato e di ciò ordinare la comunicazione ad ANAC;
- 2) in subordine, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio per provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori che ritenesse necessari per provvedere a quanto richiesto al punto 1, oltre alla richiesta di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., come indicato a pag. 15. Condannare, in ogni caso, la parte resistente, al pagamento delle spese legali del presente procedimento, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario 15%, come per legge.”;

che anche la difesa dell'Amministrazione nell'ambito del suddetto giudizio di reclamo, sempre per le conosciute ragioni di continuità e complementarietà già rappresentate, veniva affidata all'Avv. Enrico Prost di Parma con Decreto Presidenziale n. 77 del 27/04/2023;

che a mezzo provvedimento del 05/09/2023, il Tribunale di Parma respingeva pure il Reclamo promosso dal Ricorrente avverso la citata Ordinanza di rigetto n. 742/2023, ponendo ulteriormente a suo carico altre spese di giudizio;

Considerato:

che pertanto, la Determina Dirigenziale n. 1782 del 28/12/2022 di risoluzione del contratto a suo tempo stipulato con il Soggetto codice fornitore 114135, vedeva così pienamente confermata la sua operatività, in forza dell'accoglimento delle ragioni dell'Ente nei due descritti gradi di giudizio cautelare;

che insorgeva a tal punto l'obbligo di dare attuazione agli adempimenti sequenziali alla risoluzione contrattuale di che trattasi, anche in relazione alla necessità di creare, in tempi accettabili, le condizioni per procedere ad un nuovo affidamento della gestione del plesso immobiliare ubicato in zona "Lagoni", stante del resto il risaputo intento di valorizzazione dell'Appennino Parmense, attualmente oggetto di iniziative già in essere anche da parte di altri Enti di settore;

che alla luce di quanto sopra, nella prospettiva del radicarsi del giudizio di merito sequenziale a quello cautelare ormai terminato, emergeva l'esigenza di dar corso alle attività giudiziali finalizzate al rilascio, se necessario anche forzoso, dell'immobile di che trattasi da parte dell'attuale occupante (fornitore 114135); attività non ricomprese negli incarichi di cui ai Decreti Presidenziali nn. 37/2023, 77/2023 e contemplate, mediante il conferimento dei correlati poteri, nel già menzionato Decreto Presidenziale n. 168/2023, tra cui anche quello di azionare contestualmente le ulteriori domande di pagamento canoni, di risarcimento danni per illegittima occupazione e l'attivazione di una misura di coercizione ex art. 614-bis c.p.c.;

che il giudizio di merito oggi in corso, avviato per conto dell'Ente dall'Avv. Prost a mezzo Ricorso ex-art. 281-decies e ss. C.P.C. nello scorso mese di aprile, fermo restando l'avvenuto rilascio della struttura da parte del Soggetto codice fornitore 114135, continua a rivelarsi particolarmente impegnativo prospettandosene altresì la non breve durata, tenuto conto del prospettarsi di attività istruttorie ed alla luce delle ingenti somme ancora spettanti all'Ente, tra cui, non ultime, anche quelle dovute a titolo di occupazione sine titulo;

che l'Avv. Prost richiede un'integrazione dei propri compensi, in precedenza sottostimati, come da nota mail dello scorso 19/07/2024 inviata all'Ufficio Legale dell'Ente, della quale si riporta in questa sede lo stralcio d'interesse:

“Con la propria comparsa di costituzione nel contenzioso di merito R.G. n. 1065/2024, prima, e con le successive memorie nel medesimo procedimento, poi, la Cooperativa Lago Scuro ha avanzato plurime domande riconvenzionali nei confronti della Provincia di Parma, estendendo notevolmente il thema disputandum e il thema decidendum, sulla cui base avevo redatto il mio preventivo di spesa iniziale (parte B del preventivo del 16.02.2023) e quello successivo (dell'11.09.2023).

Alla luce di tale circostanza, mi permetto di domandare, ove possibile, un'integrazione del compenso professionale da me originariamente previsto.

Quanto alla misura dell'integrazione, riterrei congruo utilizzare quello che è diventato il corretto scaglione di riferimento (ossia quello per il valore indeterminabile di particolare rilevanza: da € 52.000,01 ad € 260.000,00).

In un'ottica di favore per l'Ente, anziché la metà (come nei miei precedenti preventivi), applicherei la massima riduzione possibile sui compensi ex art. 4, comma I, D.M. 55/14, riducendoli del 50%.”

Sentiti:

il Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio ed il Dirigente del Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza della Provincia di Parma, che reputano corretto integrare l'incarico di cui ai Decreti Presidenziali nn. 37/2023 e 168/2023, prevedendo un compenso congruo e rispondente ai parametri di riferimento applicabili alla fattispecie di che trattasi;

Ricordato che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee allo svolgimento delle attività di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, essendo così stata, ravvisata, a suo tempo, la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni;

Precisato:

peraltro che la prestazione di che trattasi, in sede di conferimento dell'incarico, non risultava acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Vista:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza e rispetto al quale pertanto, a parere della Corte stessa, l'aspetto fiduciario, in uno con la riservatezza medesima, impongono di escludere la possibilità di procedure comparative;

altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.";

Visti:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e modificato con Atto di Consiglio Provinciale n. 36 del 30/09/2021, e l'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018; Albo da ultimo integrato a mezzo Avviso pubblicato alla fine dello scorso mese di aprile 2024, consentendo l'accesso ad altri professionisti anche sulla scorta di un'ulteriore diversificazione delle materie di specializzazione contemplate nell'Albo stesso;

Considerato:

che l'Avv. Enrico Prost di Parma, affidatario come sopra di attività di recupero crediti (D.P. 248/2017 e D.P. 72/2018) proprio pure nei confronti del fornitore 114135, anche in esito alla precitata fase d'integrazione è rimasto iscritto sia tra i Civilisti che tra gli Amministrativisti dell'Albo suddetto e che lo stesso, tra l'altro, essendo come detto puntualmente a conoscenza di ogni passaggio della vicenda contenziosa in essere nonché dei suoi precedenti trascorsi, risulta aver tra l'altro condotto numerose trattative in ordine al tentativo di definizione complessiva del contenzioso in essere con il Soggetto codice fornitore 114135; trattative rimaste poi senza esito;

che l'Avv. Prost risulta peraltro come detto già affidatario proprio degli incarichi di cui ai Decreti Presidenziali nn. 37, 77 e 168 del 2023, avendo presidiato con successo, nell'interesse dell'Ente, le fasi giudiziali cautelari sopra descritte, approdando di seguito a gestire anche il merito del giudizio stesso;

che all'Avv. Enrico Prost, professionista come detto a conoscenza degli elementi utili per la tutela dell'Ente anche nel giudizio di merito in corso, risulta opportuno integrare, come dallo stesso richiesto sotto il profilo della congruità dei compensi, l'incarico in essere;

che l'Amministrazione, in occasione della formalizzazione degli atti di conferimento dei precedenti incarichi legali conferiti all'Avv. Prost per la propria tutela nelle diverse liti insorte con il fornitore più volte citato, si è sempre riservata di prevedere in seguito spese integrative, come pure rispetto a quelle già richiamate nei Decreti Presidenziali n. 37/2023, 77/2023 e 168/2023 ed impegnate con Determine nn. 202 e 1296 sempre del 2023, per l'ipotesi di eventuali incombenze non previste che fossero insorte in corso di vertenza, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

che ai fini della rotazione contemplata all'art. 6 del Regolamento Provinciale per l'affidamento degli Incarichi Legali Esterni, approvato con Atto di Consiglio Provinciale n. 30/2018 e modificato con Atto di Consiglio Provinciale n. 36/2021, il presente atto costituisce una mera integrazione degli incarichi già conferiti con i richiamati Decreti Presidenziali nn. 37/2023, 77/2023 e 168/2023 e, pertanto, essa ha luogo nel pieno rispetto del precitato articolo 6, per il quale lo stesso legale non può ricevere più di tre incarichi durante il medesimo anno solare; ciò, fermo restando peraltro che i Decreti Presidenziali nn. 37/2023, 77/2023 e 168/2023, risultano comunque riconducibili ad un solo procedimento, in quanto riferiti a fasi compenstrate nel medesimo contenzioso riguardante la Determina di risoluzione contrattuale n. 1782 del 28/12/2022, tenuto altresì conto che, in ogni caso, il presente provvedimento ha ad oggetto soltanto un'integrazione dei compensi, alla luce dei parametri tabellari aggiornati delle prestazioni forensi;

Ritenuto:

quindi di integrare i Decreti Presidenziali nn. 37/2023, 77/2023 e 168/2023, nell'ambito degli incarichi già conferiti all'Avv. Enrico Prost di Parma, con Studio ivi sito in Strada Petrarca n. 8, esperto in materia di diritto civile e amministrativo come da curriculum, limitatamente alla spesa di cui al preventivo dallo stesso prodotto con nota mail del 19/07/2024, conservato agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente, fermi restando tutti i poteri di rappresentanza e difesa già conferiti sempre con i suddetti Decreti nn. 37/2023, 77/2023 e 168/2023;

Dato atto:

che rispetto al professionista in parola, oltre alla complementarietà e alla continuità riguardante i contenziosi già positivamente gestiti con l'odierna controparte, come precisato, sono stati comunque valutati le esperienze professionali ed il curriculum vitae anche in relazione all'oggetto della vertenza, nonché la congruità dell'integrazione richiesta;

Ritenuto altresì:

di confermare la riserva della facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quella di cui al presente atto e di cui ai Decreti nn. 37/2023, 77/2023 e 168/2023 ;

di riservare, a favore dell'Avv. Enrico Prost, ai fini dell'integrazione di spesa richiesta, € 458,66 .=- per le proprie spettanze, oltre € 68,80.= per rimborso forfetario al 15%, nonchè € 21,09.= per C.P.A. al 4%, e così, complessivamente, € 548,56.=, come precisato dal legale in parola in sede di presentazione del nuovo preventivo del 19/07/2024; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018, e quantificata dal legale incaricato che, in sede di presentazione del preventivo stesso, porta correttamente in deduzione le disponibilità ancora presenti negli impegni di spesa già assunti ai fini del medesimo contenzioso in corso, richiamato in narrativa;

Dato atto:

che ai fini comunque della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

Dato atto inoltre:

che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 43 dell'11/12/2023 è stato approvato il DUP 2024-2026;

che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

che il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 9 del 19/01/2024;

che con Decreto n. 16 del 31 gennaio 2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.);

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015, in seguito modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile e del Ragioniere Capo rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

DECRETA

di integrare l'incarico già conferito all'Avv. Enrico Prost di Parma con Studio ivi sito in Strada Petrarca n. 8, con Decreti Presidenziali nn. 37/2023, 77/2023 e 168/2023, ai soli fini della congruità del compenso da riconoscere al professionista, incarico riferito alla tutela dell'Ente nel procedimento radicato con il Ricorso ex-art. 700 C.p.C. di cui in premessa, notificato in data 14/02/2023 e assunto a protocollo dell'Ente al n. 4049 del 15/02, promosso innanzi al Tribunale di Parma dal Soggetto codice fornitore 114135; vertenza oggi approdata al giudizio di merito innanzi al Tribunale medesimo ed individuata con numero di R.G. 1065/2024;

di confermare all'Avv. Enrico Prost di Parma ogni facoltà inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, nella fase del merito attualmente in corso, tra cui quello di farsi sostituire in udienza e di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel procedimento di merito stesso, nonché nelle più volte richiamate possibili attività giudiziali e stragiudiziali di cui ai poteri conferiti con i Decreti Presidenziali nn. 37/2023, 77/2023 e 168/2023;

altresì, di mantenere ferma in ogni caso la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quella di cui al presente atto, che si rendessero necessarie;

di presumere un'ulteriore spesa di complessivi €. €. 548,56.=, quale importo richiesto a integrazione compensi dal legale incaricato, salvo eventuali modificazioni che si rendessero nuovamente strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, procedendo con Determina al correlato impegno di spesa;

di dare atto: che la spesa complessiva di €. €. 548,56.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(BERTOCCHI GIOVANNI)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E
ALTRI ENTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2641 /2024** ad oggetto:

" VERTENZA R.G. N. 1065/2024 RADICATA INNANZI AL TRIBUNALE DI PARMA. -
INTEGRAZIONE INCARICO LEGALE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 21/08/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **2641 / 2024** ad oggetto:

" VERTENZA R.G. N. 1065/2024 RADICATA INNANZI AL TRIBUNALE DI PARMA. -
INTEGRAZIONE INCARICO LEGALE. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente
la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini
della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del
rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 21/08/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale